

In conclusione, poiché si ritiene di aver ottemperato alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, avendo sentito la Conferenza, cui è stato sottoposto il d.m. in oggetto, ed avendo dalla stessa ottenuto il sostanziale consenso, si rimette ora il provvedimento al Consiglio di Stato perché esprima il proprio parere, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le singole disposizioni

2.1 L'art. 1 conferma le previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disponendo che il comitato tecnico permanente è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e che il suo funzionamento è disciplinato secondo le norme del citato art. 2 della legge n. 11 del 2005.

2.2 L'art. 2 prevede che la funzione principale del comitato tecnico permanente sia quella di assistere il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) nello svolgimento delle proprie competenze. Il comitato tecnico è quindi incaricato di svolgere le attività preparatorie e di coordinamento finalizzate alle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dallo stesso CIACE, che sono tempestivamente allo stesso trasmesse, come previsto dal d.P.C.m. relativo al funzionamento del comitato interministeriale, in quanto destinate a costituire le linee guida dei propri lavori.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede il collegamento dell'attività del comitato tecnico sia con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sia con il Ministero degli affari esteri, che, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP), esprime la posizione italiana nelle competenti sedi comunitarie e dell'Unione europea. E' inoltre previsto il medesimo collegamento con le Regioni e le Province autonome nei caso in cui si trattino questioni che interessano altresì le medesime. Il comitato tecnico acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo per mezzo del Ministero degli affari esteri, che, a sua volta, si avvale di ITALRAP.

2.3 L'art. 3 disciplina la composizione del comitato tecnico, seguendo l'impostazione individuata dalla legge n. 11 del 2005; perciò, ripetendo il dettato legislativo, dispone che il comitato tecnico è composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione. La designazione dei componenti del comitato proviene dall'organo di vertice di ciascuna amministrazione del governo, potendosi includere in tale definizione, secondo una interpretazione ampia, anche le agenzie statali.

Il comma 3 dell'art. 3 prevede che dette designazioni debbano pervenire al Ministro per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto e successivamente dispone che la nomina dei componenti venga effettuata, sulla base delle designazioni pervenute, con decreto dello stesso Ministro (art. 3, comma 5). Allo stesso modo, e, quindi, con decreto, il Ministro per le politiche comunitarie potrà disporre le modifiche della composizione del comitato tecnico che si dovessero rendere necessarie, ma sempre su proposta dell'amministrazione interessata, a cui sarà in tal modo assicurata la possibilità di rinnovare o di revocare la propria fiducia nei confronti del soggetto designato (art. 3, comma 7).

Il comma 4 dell'art. 3 esclude che il comitato possa essere considerato come collegio perfetto e perciò dispone che la mancata designazione di uno o più componenti non potrà invalidare la costituzione né l'operatività dell'organo. Al comma 6 è inoltre previsto che i componenti del comitato tecnico durino in carica tre anni e possano essere confermati secondo le modalità previste dal comma precedente (decreto del Ministro per le politiche comunitarie). La medesima disposizione stabilisce, in applicazione del principio della *prorogatio*, che ogni componente rimanga in carica sino alla nomina del successore,

essendo di fondamentale importanza che l'attività dell'organo non sia di fatto impedita dalla mancata o tardiva nomina.

2.4 L'art. 4 del decreto disciplina il funzionamento del comitato, disponendo anzitutto, in attuazione del dettato legislativo, che il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, e che esso è convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato.

Il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che alle sedute del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite un delegato, i membri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno⁹. La previsione secondo cui la partecipazione degli indicati soggetti costituisce l'ipotesi ordinaria è finalizzata a consentire la presenza alle riunioni anche di altri componenti interessati ancorché privi di competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno. Il comma successivo permette che alle riunioni del comitato tecnico i componenti siano affiancati da un massimo di due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia, in modo da assicurare la presenza di tecnici specializzati nella materia in trattazione per ogni amministrazione interessata.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede la facoltà del rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, o di un suo delegato, di partecipare alle riunioni del comitato tecnico, anche in videoconferenza. Questa disposizione mira a garantire – come accade in altri Paesi europei – uno stretto collegamento e una compartecipazione effettiva tra i lavori del comitato tecnico e quelli della Rappresentanza Permanente.

E' inoltre prevista, dall'art. 4, comma 6, la programmazione delle sedute del comitato tecnico in relazione al calendario delle sedute del comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER). Poiché quest'organo, nelle sue diverse articolazioni, costituisce la sede dove avviene e si concretizza la reale discussione tra i Paesi membri sui progetti di atti normativi, è apparso idoneo formalizzare un collegamento, sì da permettere al comitato tecnico di adattare i propri lavori alle esigenze che possono sorgere dalle discussioni in seno al COREPER.

Al comitato tecnico è inoltre permessa, ai sensi dell'art. 4, comma 7, l'acquisizione, anche attraverso audizioni di esperti, di tutti i dati e gli elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione europea. Questa facoltà evidenzia proprio la funzione istruttoria del comitato tecnico nei confronti del CIACE che può valutare, tramite l'attività del comitato tecnico, tutti gli elementi utili alla trattazione di una discussione sui diversi progetti di atti normativi.

Il comma 8 dell'art. 4 prevede che, in ottemperanza alle linee generali definite dal CIACE e sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico individui gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere tale risultato, il comitato può chiedere al proprio Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.

Il comma 9 dell'art. 4, disponendo la trasmissione del verbale delle sedute del comitato al CIACE, ne riafferma il diretto e fondamentale collegamento. La medesima trasmissione è prevista nei confronti del Ministero degli affari esteri, che si occupa del successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per materia.

2.5 L'art. 5 disciplina la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle riunioni del comitato tecnico. Il primo comma sottolinea il principio in forza del quale la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla

⁹ Il rappresentante del Ministero degli affari esteri deve considerarsi competente per materia nella trattazione di ogni progetto di atto comunitario o dell'Unione europea.

formazione di atti normativi comunitari resta garantita dalle procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle quali si aggiunge ma non si sostituisce quella che si esplica con le riunioni al comitato tecnico. Per consentire un più produttivo svolgimento di attività si è collegato il comitato tecnico integrato al CIACE in composizione integrata, prevedendosi perciò che alle riunioni del comitato tecnico possa partecipare, anche in videoconferenza, un assessore per ogni Regione e Provincia autonoma o suo delegato, da esse designato, competente per le materie in trattazione ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE (art. 5 d.P.C.m.).

Anche questo comitato non costituisce un collegio perfetto, perciò la mancata designazione di uno o più assessori non può infirmare la costituzione e il funzionamento dell'organo, come è stabilito dall'art. 5, comma 3.

Il comma 4 dell'art. 5 riporta il dettato della legge n. 11 del 2005, disponendo che il comitato tecnico in composizione integrata è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda il funzionamento del comitato tecnico «integrato», il comma 6 dell'art. 5 rimanda alle procedure di cui all'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto.

2.6 L'istituzione dell'ufficio di segreteria del comitato tecnico è disciplinata dall'art. 6 attraverso un rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento per il funzionamento del CIACE. I due comitati disporranno perciò del medesimo ufficio di segreteria, in modo tale che possa essere garantito uno stretto collegamento e una uniformità di risultato tra le attività dei medesimi organi. L'ufficio di segreteria deve provvedere agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato tecnico, curando la documentazione necessaria per le attività del comitato stesso. L'organizzazione dell'attività dell'ufficio di segreteria dovrà rispecchiare le formazioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, sì da permettere una istruzione organica per materia dei lavori dell'ufficio in vista dei lavori del COREPER e consentire una agevole e immediata individuazione delle competenze di ogni servizio in modo corrispondente a quelle dell'Unione europea.

Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato in ottemperanza alle norme previste nel d.P.C.m. relativo all'organizzazione del CIACE, predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.

2.7 L'art. 7 dispone infine che il decreto entri in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, allo scopo di consentire la concreta operatività dell'organismo in tempi più brevi. La norma rappresenta la necessità, quotidianamente avvertita in modo sempre più pressante, di dotare l'ordinamento di un organismo quanto prima funzionante per far fronte alle esigenze di efficiente organizzazione al processo di formazione della posizione italiana ed agli impegni assunti con le istituzioni europee.

Il Consigliere giuridico
Maria Enrica Puoti

VISTO

Si autorizza l'inoltro della relazione
al Consiglio di Stato per il parere.
Roma, 5 dicembre 2005

*Il Ministro per le politiche
comunitarie*
On. Giorgio La Malfa

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

**PIANO PER L'INNOVAZIONE,
LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE**

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie

**PIANO PER L'INNOVAZIONE,
LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE**

Piano italiano in attuazione del rilancio della
Strategia europea di Lisbona

**Just think what Europe could be
[COM (2005) 24]
We did**

Roma, 14 ottobre 2005

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie

Roma, 14 ottobre 2005

PICO-Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione
Piano italiano in attuazione del rilancio
della Strategia europea di Lisbona

Just think what Europe could be
[COM (2005) 24]
We did

Sintesi del Piano

Premessa

Nel 2000, il Consiglio europeo di Lisbona ha individuato nella costruzione della più avanzata società basata sulla conoscenza il fondamento della strategia di sviluppo dell'Unione affidando ai paesi membri il compito di darne piena attuazione entro il 2010. A metà percorso, i Consigli Europei di marzo e giugno 2005 hanno manifestato insoddisfazione per i risultati raggiunti e deciso un rilancio della Strategia di Lisbona perfezionando le procedure di esecuzione e coinvolgendo più direttamente la Commissione nel perseguimento dell'obiettivo. Nelle istruzioni impartite dal Consiglio europeo è stato chiesto ai paesi membri di presentare un loro Piano di attuazione tenendo conto delle peculiarità economiche e sociali nazionali e di 24 linee-guida elaborate dagli organi dell'Unione.

Partendo da questi presupposti, l'Italia ha elaborato il proprio Piano, innestando alcune scelte capaci di far avanzare la frontiera della conoscenza e della tecnologia su quanto è stato fatto finora in attuazione della Strategia di Lisbona.

Peculiarità dell'economia italiana

L'economia italiana presenta una preponderanza di produzioni tradizionali realizzate da imprese di piccole dimensioni a conduzione familiare vulnerabili alla competizione di prezzo. Le produzioni di elevata qualità (il made in Italy) sono invece vulnerabili alla competizione sleale (contraffazioni).

Sono inoltre presenti dualismi territoriali e settoriali accentuati.

La nostra società civile è a sua volta caratterizzata da modi di soddisfazione delle esigenze solidaristiche tali da incidere significativamente nella struttura dei bilanci pubblici e nell'azione delle imprese private, peraltro già gravate dai costi della sovraregolamentazione esistente.

Obiettivi del PICO

A seguito delle consultazioni effettuate e dei lavori svolti, le 24 linee-guida indicate dal Consiglio europeo sono state raggruppate in cinque categorie operative prese come obiettivi prioritari del Piano in un quadro di stabilità monetaria e fiscale:

- l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;*
- l'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;*
- il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano;*
- l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;*
- la tutela ambientale.*

Il Piano proposto indica che cosa lo Stato intende fare per migliorare le condizioni di ambiente economico e sociale al fine di propiziare crescita e occupazione, ma soprattutto si prefigge di ampliare le libertà di scelta dei cittadini affinché essi possano fare ciò che sanno e vogliono fare.

I produttori e i lavoratori saranno i beneficiari primi delle scelte, ma saranno i consumatori a essere i maggiori beneficiari finali.

Strumenti da attivare

Il Piano comprende due categorie di interventi: provvedimenti aventi validità generale per il sistema economico e progetti specifici con ricadute positive sulla produttività e competitività dell'economia italiana.

1. I principali provvedimenti aventi validità generale consistono:

- *in una più ampia liberalizzazione dell'offerta nel settore dei servizi in linea con gli orientamenti e le decisioni che sono in via di definizione in sede europea; una più libera espressione sia del mercato nei settori indicati dall'Autorità garante della concorrenza e dalle Autorità di settore, sia dei prezzi per l'intera economia; una più efficace legislazione per prevenire le frodi in materia comunitaria e per contrastare le contraffazioni al fine di ridurre le distorsioni che esse generano nel funzionamento dei mercati;*
- *in un miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione e un contenimento dei suoi costi, prendendo come base di riferimento il Codice per l'amministrazione digitale già approvato e il Sistema pubblico di connettività in via di attuazione;*
- *nella creazione di un contesto normativo propizio agli investimenti, all'innovazione e allo sviluppo tramite una significativa riduzione della quantità di legislazione esistente ed un miglioramento della sua qualità (better regulation), per incidere sugli oneri regolatori e amministrativi che gravano sulle imprese e sui cittadini;*
- *in una migliore normativa concernente la vita delle piccole imprese e dei distretti produttivi, allo scopo sia di accrescere la consapevolezza dell'importanza delle tecnologie digitali e del loro uso a fini innovativi di processo e di prodotto, sia di promuovere un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza del lavoro, sia di proteggere i brevetti e la collocazione dei prodotti e degli investimenti all'estero;*
- *nella piena valorizzazione del capitale umano, attraverso una più efficace organizzazione del sistema di istruzione di base e*

superiore e della formazione professionale, anche per il personale delle pubbliche amministrazioni, che si estenda fino ad assicurare la formazione continua nell'intero ciclo di vita dei cittadini, crei un habitat favorevole al diffondersi della cultura digitale, stimoli e supporti l'attività di ricerca scientifica e, attraverso essa, l'innovazione tecnologica nei processi produttivi;

- *nella creazione o il completamento di reti infrastrutturali per i collegamenti interni, intraeuropei e internazionali, con un particolare impegno nella realizzazione delle autostrade del mare;*
- *in un' incisiva attuazione della "politica di coesione europea" volta a ridurre le disparità economiche tra aree interne all'Unione, con particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia;*
- *in una più efficace incorporazione nei processi produttivi e nell'attività di consumo della domanda di protezione ambientale.*

2. I principali progetti inclusi nel Piano riguardano:

- *il completamento del progetto Galileo per la creazione di una rete satellitare europea;*
- *la partecipazione alla realizzazione dei progetti europei Egnos e Sesame per la gestione del traffico aereo;*
- *la realizzazione di piattaforme informatiche per la tutela della salute, lo sviluppo del turismo, l'infomobilità, la gestione delle banche dati pubbliche e territoriali;*
- *l'attuazione di 12 programmi strategici di ricerca nei settori della salute, farmaceutico e bio-medicale, dei sistemi di manifattura, della motoristica, della cantieristica navale e aeronautica, della ceramica, delle telecomunicazioni, dell'agroalimentare, dei trasporti e della logistica avanzata, dell' ICT e componentistica elettronica e della microgenerazione energetica;*
- *la creazione di 12 laboratori di collaborazione pubblico-privata per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno nei settori della diagnostica medica, dell'energia solare, dei sistemi avanzati di produzione, dell'e-business, delle bio-tecnologie,*

della genomica, dei materiali per usi elettronici, della bioinformatica applicata alla genomica, dei nuovi materiali per la mobilità, dell'efficacia dei farmaci, dell'open source del software, dell'analisi della crosta terrestre;

- lo sviluppo di 24 distretti tecnologici, che estendono l'esperienza dei distretti industriali italiani a settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo;
- l'ampliamento e l'uso razionale delle infrastrutture nel settore energetico e idrico;
- settori di rilevanza strategica aventi ricadute tecnologiche nei processi produttivi e nel benessere dei cittadini e in condizione di garantire una migliore tutela ambientale, con particolare attenzione alle fonti energetiche alternative.

Il PICO non è un Piano "chiuso" perché, oltre a considerare ciò che già è stato fatto in attuazione della Strategia di Lisbona, ha accolto solo provvedimenti e progetti di pronta attuazione, che incidono una tantum sulla spesa pubblica e sono capaci di attrarre risorse private. Il PICO resta aperto ad accogliere nuovi contributi provenienti dalle capacità progettuali del sistema economico e politico italiano ed europeo, anche perché il meccanismo di nuovi finanziamenti pubblici è basato sul gettito derivante dalla cessione di attività reali di proprietà dello Stato, secondo una logica di gestione patrimoniale (asset management), e trova attuazione nelle scelte che su queste disponibilità verranno effettuate dal CIPE.

Risorse a disposizione

Le risorse finanziarie pubbliche messe al servizio del Piano sono in parte già incorporate negli stanziamenti di cassa previsti in bilancio fino al 2005 e in quelli di competenza previsti per il triennio 2006-2008, nonché nelle dotazioni aggiuntive per la politica di coesione comunitaria e, per la parte aggiuntiva, da fondi provenienti dalla cessione di attività reali dello Stato stimati nell'ordine dell'1% del PIL per il triennio di Piano (equivalenti a 13 mld di euro), di cui 3 mld nel 2006. Complessivamente, nel triennio 2005-2008, il bilancio statale italiano mette a disposizione, per il rilancio della Strategia di Lisbona, complessivi 46 miliardi di euro, nel rispetto degli accordi raggiunti in sede europea, così suddivisi:

Obiettivo	Stanziamenti (mld euro)			
	Fino al 2005	per il 2006-08	Nuovi fondi PICO	Totale parziale
1. Area libera scelta	0,6	0,2	1,3	2,1
2. Ricerca & sviluppo	4,3	0,9	4,1	9,3
3. Capitale umano	1,0	0,2	0,4	1,6
4. Infrastrutture	23,6	2,5	5,2	31,4
5. Ambiente	0,4	---	1,7	2,1
Totale	29,9	3,8	12,7	46,4

Risultati attesi

L'insieme dei provvedimenti e progetti faranno avvicinare le spese in ricerca e sviluppo (R&S) all'obiettivo del 3% del PIL suggerito dalla Commissione, anche se il PICO avanza riserve sulla significatività di questo parametro in generale e in particolare per una struttura economica come quella prevalente in Italia. Più significativa appare invece la stima effettuata sull'impatto macroeconomico derivante dall'attuazione del Piano: l'innalzamento del reddito potenziale attuale è valutato nell'ordine dell'1%, con effetti disinflazionistici strutturali stimati in 30 centesimi di punto e un parallelo rafforzamento del potere di acquisto salariale. Si valuta inoltre che esso induca un incremento dell'occupazione nell'ordine dei 200 mila posti di lavoro, con una significativa concentrazione tra i giovani.

Anche se non in misura quantificabile a priori, questi effetti aumenteranno per le sinergie create dalla simultanea attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona negli altri 24 paesi dell'Unione e dell'azione che la Commissione europea esplicherà nei contenuti dopo la presentazione dei Piani nazionali. Ne consegue che gli effetti del rilancio della Strategia di Lisbona potranno essere stimati correttamente una volta valutati congiuntamente i contributi dati dalla Commissione di Bruxelles e dai paesi membri.

Indice del PICO

1. Il quadro di riferimento politico, economico e sociale per l'Italia nell'attuazione della Strategia di Lisbona... ..	8
2. Le priorità scelte dall'Italia tra le 24 linee-guida indicate dal Consiglio Europeo e il meccanismo di loro finanziamento... ..	12
3. Provvedimenti normativi e progetti di investimento per lo sviluppo della società della conoscenza attraverso	
3.1 l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese	13
3.2 l'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica... ..	19
3.3 il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano e una sua più ampia estensione dei benefici alla popolazione, con particolare riferimento ai giovani... ..	23
3.4 l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali... ..	27
3.5 la tutela dell'ambiente... ..	30
4. La politica di coesione regionale... ..	34
5. Il raccordo tra il quadro di riferimento, le priorità scelte e gli strumenti attivati... ..	37

Appendici

- A. Elenco riassuntivo e prospetto finanziario delle proposte; schede provvedimenti e progetti.
- B. Contributi:
 - a. Dipartimento per la Funzione Pubblica;
 - b. Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca;
 - c. Ministero per le Attività Produttive;
 - d. Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;
 - e. Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica;
 - f. Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio;
 - g. Ministero per l'Economia e le Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo;
 - h. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

1. Il quadro di riferimento politico, economico e sociale per l'Italia nell'attuazione della Strategia di Lisbona

Lo sviluppo del Piano italiano ha preso come base la filosofia del rilancio descritta nei documenti COM (2005) 160, 24, 193 e 622/2 susseguitisi dal gennaio all'aprile del 2005. I punti considerati essenziali sono di seguito elencati in un "decalogo" che agevola la comprensione del metodo seguito, delle scelte di priorità fatte e delle iniziative proposte (provvedimenti normativi e progetti di investimento):

1. natura politica dei documenti nazionali e di quello della Commissione in attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona (COM 622/2, p. 3);
2. chiarire le responsabilità tra paesi membri e Commissione; creare una partnership tra paesi membri e Commissione e confermare per la Commissione il ruolo di facilitatrice dei programmi (*ibidem*, pp. 2 e 6);
3. semplificare l'agenda europea sovraccarica di iniziative (COM 24, p. 4) e integrare nel Piano Nazionale Lisbona l'Agenda di Cardiff e l'Action plan nazionale per l'occupazione (COM 622/2, p. 4);
4. recuperare il tempo perduto, mantenendo le promesse fatte, attuando le riforme in atto, lanciando nuove iniziative che puntino alla realizzazione degli obiettivi (ad esempio, 1% in più di PIL all'anno) e facendo combaciare ambizioni, risorse e buone idee (COM 24, pp. 4, 5 e 6);
5. descrivere il contesto politico e socio-economico entro cui si colloca la strategia nazionale (COM 622/2, p. 3);
6. creare maggiore coscienza tra i cittadini aprendo un pubblico dibattito (*ibidem*, p. 6);
7. indicare i contributi dati al Piano dalle parti sociali e le loro responsabilità (*ibidem*, p. 4);
8. integrare gli interessi degli anziani e dei giovani (COM 24, p. 4);
9. fissare obiettivi nazionali per la ricerca & sviluppo e per l'occupazione (COM 622/2, p. 7);
10. rispettare le condizioni macroeconomiche di stabilità (COM 24, p. 6).